



**COMUNE DI DOSOLO**  
Provincia di Mantova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 38 del 20/12/2021**

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DETENUTE AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016..**

L'anno **duemilaventuno venti** del mese di **dicembre** alle ore **20:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Presente
POMA DIVO	Assente
GOZZI ANNA	Presente
MINARI MATTEO	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Presente
NOVELLINI GAETANO	Assente
BOZZOLINI MARCO	Presente
ASINARI DENNIS	Assente
GATTO MICHELE	Assente

**PRESENTI N. 9**

**ASSENTI N. 4**

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 9 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 38 del 20/12/2021

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.**

Il SINDACO sottopone per l'approvazione quanto segue:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), e ss.mm.ii, che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro: le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e), nonché l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito TUSP), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dalla legge 1° ottobre 2019, n. 119, dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Premesso che l'articolo 20, comma 1, del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove ricorrano le condizioni, previste dallo stesso TUSP, che impediscono il mantenimento della quota societaria;

Preso atto che l'articolo 20, comma 2, del TUSP impone l'adozione del suddetto piano di razionalizzazione, corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, qualora, in sede di analisi di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni rilevino:

1) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP, rubricato "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale recita testualmente: "Comma 1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Comma 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse*

generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Comma 3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. Comma 4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. Comma 5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. Comma 6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. Comma 7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane. Comma 8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. Comma 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti”;

- 2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; per tale ipotesi, l'articolo 26, comma 12-quater, del TUSP differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP (2017-2021);
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Visto l'art. 26, comma 6-bis, del TUSP, inserito dalla Legge n. 145/2018, il quale recita testualmente: "Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6";

Accertato che:

- l'articolo 24 del TUSP ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23/09/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016;
- con deliberazione consiliare n. 37 del 26/09/2017 veniva approvato il documento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23/09/2016, costituente aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione" adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 30/03/2015, ai sensi dei commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014;

Visto l'art. 24 del TUSP che testualmente recita:

- al comma 4: "L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10 del TUSP, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1";
- al comma 5: "In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile";
- al comma 5-bis: "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione";
- comma 5-ter: "Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";

Considerato che l'art. 20, comma 3, del TUSP, stabilisce che le amministrazioni debbono adottare entro il 31 dicembre di ogni anno i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 20, da trasmettere con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rendere disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP, competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP ed individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del TUSP;

Evidenziato che:

- il comma 11 dell'articolo 26 del TUSP ha stabilito che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procedesse a partire dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
- il provvedimento di razionalizzazione "periodica" dell'anno 2018 è stato approvato in data 18/12/2018 con deliberazione consiliare n. 43;
- il provvedimento di razionalizzazione "periodica" dell'anno 2019 è stato approvato in data 28/12/2019 con deliberazione consiliare n. 44;
- il provvedimento di razionalizzazione "periodica" dell'anno 2020 è stato approvato in data 22/12/2020 con deliberazione consiliare n. 27;

Considerato che il Comune di Dosolo risultava titolare delle seguenti partecipazioni societarie alla data del 31/12/2020:

N. D'ORDINE	DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1	Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. - APAM S.p.A.	00402940209	0,4563%
2	GAL Terre del Po s.c.a.r.l.	02505240206	0,7042%
3	S.i.e.m. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A.	80018460206	0,8495%
4	Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. - GISI S.p.A.	92001020202	12,475%
5	Territorio Energia Ambiente S.p.A. Mantova - TEA S.p.A.	01838280202	0,0021%

Esaminato l'atto di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2020 ed i relativi esiti, allegato al presente provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti con verbale allegato alla presente deliberazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Tutto ciò premesso,

con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese da n.9 consiglieri presenti e votanti

### **delibera**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19/08/2016, n. 175, l'atto di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Dosolo alla data del 31/12/2020 ed i relativi esiti, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, il cui contenuto è sintetizzato nel prospetto che segue:

N.	DENOMINAZIONE	CODICE	QUOTA DI	ESITO DELLA
----	---------------	--------	----------	-------------

D'ORDINE	PARTECIPATA	FISCALE PARTECIPATA	PARTECIPAZIONE	RILEVAZIONE
1	Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. - APAM S.p.A.	00402940209	0,4563%	Mantenimento della partecipazione
2	GAL Terre del Po s.c.a.r.l.	02505240206	0,7042%	Mantenimento della partecipazione
3	S.i.e.m. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A.	80018460206	0,8495%	Mantenimento della partecipazione
4	Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. in liquidazione - GISI S.p.A. in liquidazione	92001020202	12,475%	Scioglimento della società al termine della procedura di liquidazione
5	Territorio Energia Ambiente S.p.A. Mantova - TEA S.p.A.	01838280202	0,0021%	Mantenimento della partecipazione

2) di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo; a tal fine la Giunta riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

3) di incaricare i competenti uffici comunali di trasmettere copia del presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia ed alle società partecipate dal Comune di Dosolo, oggetto della ricognizione periodica;

4) di incaricare i competenti uffici comunali di procedere alla comunicazione degli esiti della ricognizione periodica delle partecipazioni societarie alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" sul portale on line del Dipartimento del Tesoro, a norma dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

5) di incaricare i competenti uffici comunali di provvedere alla pubblicazione del documento approvato sul sito internet istituzionale del Comune di Dosolo nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Dopodiché, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, volendo attuare quanto prima il disposto dell'art. 20 del TUSP, con voti favorevoli ed unanimi

### **delibera**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.





**COMUNE DI DOSOLO**  
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BORGHI ROBERTA



**Comune di Dosolo**  
*(Provincia di Mantova)*

**Relazione Tecnica al Piano di Razionalizzazione delle  
Partecipazioni detenute al 31/12/2020  
(articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016)**

## I – Introduzione generale

La revisione ordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito TUSP), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dalla legge 1° ottobre 2019, n. 119, dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

L'articolo 20, comma 1, del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove ricorrano le condizioni, previste dallo stesso TUSP, che impediscono il mantenimento della quota societaria;

Il comma 2 dell'art. 20 del TUSP impone l'adozione del suddetto piano di razionalizzazione, corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, qualora, in sede di analisi di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni rilevino:

1) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP, rubricato "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale recita testualmente: "Comma 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Comma 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Comma 3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte

*del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.*

*Comma 4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.*

*Comma 5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.*

*Comma 6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.*

*Comma 7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.*

*Comma 8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.*

*Comma 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti”;*

2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; per tale ipotesi, l'articolo 26, comma 12-quater, del TUSP differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino

i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP (2017-2021);

6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

L'art. 26, comma 6-bis, del TUSP, inserito dalla Legge n. 145/2018, recita testualmente: "Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6", ossia alle società o enti costituiti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

L'art. 24 del TUSP ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23/09/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016;

Con deliberazione consiliare n. 37 del 26/09/2017 veniva approvato il documento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23/09/2016, costituente aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione" adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 30/03/2015, ai sensi dei commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014;

L'art. 24 del TUSP testualmente recita:

- al comma 4: "L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10 del TUSP, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1";

- al comma 5: "In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile";

- al comma 5-bis: "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione";

- comma 5-ter: "Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";

L'art. 20, comma 3, del TUSP, stabilisce che le amministrazioni debbono adottare entro il 31 dicembre di ogni anno i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 20, da trasmettere con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rendere disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP, competente per il controllo e il

monitoraggio sull'attuazione del TUSP ed individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del TUSP.

Si evidenzia che:

- il comma 11 dell'articolo 26 del TUSP ha stabilito che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procedesse a partire dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
- il provvedimento di razionalizzazione "periodica" dell'anno 2018 è stato approvato in data 18/12/2018 con deliberazione consiliare n. 43;
- il provvedimento di razionalizzazione "periodica" dell'anno 2019 è stato approvato in data 28/12/2019 con deliberazione consiliare n. 44;
- il provvedimento di razionalizzazione "periodica" dell'anno 2020 è stato approvato in data 22/12/2020 con deliberazione consiliare n. 27.

\*\*\*\*\*

## **II – Le partecipazioni detenute dal Comune di Dosolo alla data del 31/12/2020**

Il Comune di Dosolo, alla data del 31/12/2020, deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

N. D'ORDINE	DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1	Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. - APAM S.p.A.	00402940209	0,4563%
2	GAL Terre del Po s.c.a.r.l.	02505240206	0,7042%
3	S.i.e.m. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A.	80018460206	0,8495%
4	Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. - GISI S.p.A.	92001020202	12,475%
5	Territorio Energia Ambiente S.p.A. Mantova - TEA S.p.A.	01838280202	0,0021%

### **III – Revisione ordinaria**

#### **1. Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. - APAM S.p.A.**

Il Comune di Dosolo detiene una partecipazione diretta, non di controllo, nella società dello 0,4563%.

L'attività svolta dalla società consiste nella gestione dei servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto pubblico locale anche mediante concessione in uso e/o locazione a terzi.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 35, comma 9, della legge n. 448/2001, il quale aveva imposto la separazione della gestione degli impianti e delle reti da quella concernente il trasporto pubblico locale in senso stretto, nell'anno 2002 i soci di APAM S.p.A., proprietaria di impianti e immobili, decidevano di mantenere attiva la stessa e di costituire la partecipata Apam Esercizio s.r.l. (ora S.p.A.), mediante il conferimento dell'attività gestionale - operativa e del personale dipendente aziendale.

I rapporti tra Apam S.p.A. ed Apam Esercizio S.p.A. sono regolati da apposito contratto di locazione degli immobili di Via dei Toscani, n. 3/C, a Mantova, i quali sono utilizzati da Apam Esercizio S.p.A. per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano, di area urbana ed interurbano.

Apam Esercizio S.p.A. svolge il servizio di trasporto pubblico principalmente nel territorio del Comune e della Provincia di Mantova, in esecuzione di contratti di servizio sottoscritti con i suddetti Enti, a seguito di procedure di gara pubbliche. La titolarità di tali contratti è stata trasferita dall'anno 2016 all'Agenzia per il trasporto pubblico locale del Bacino di Cremona e Mantova, con successive proroghe degli stessi contratti fino al 2024.

Apam S.p.A. risulta pertanto essere strumentale ad Apam Esercizio S.p.A. per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale, servizio di interesse generale.

In data 26/06/2017 l'Assemblea straordinaria dei soci di Apam S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, con giusta delibera, ha apportato delle modifiche allo statuto societario, ed a seguito di tale adeguamento l'Assemblea ordinaria ha deciso di nominare, quale organo amministrativo, un amministratore unico, il quale ha sostituito il consiglio di amministrazione, precedentemente in carica, composto da tre componenti.

Il personale di Apam S.p.A. è stato trasferito alla società operativa Apam Esercizio S.p.A.; Apam S.p.A. ha quindi sottoscritto un contratto di servizio con Apam Esercizio S.p.A. per potersi avvalere del personale di quest'ultima per lo svolgimento delle proprie attività amministrative, direzionali e di staff. Finalità delle suddette operazioni è stato il contenimento dei costi.

Il fatturato medio del triennio 2018/2020 è pari ad Euro 491.418,67 e, quindi, inferiore al milione di euro. Ma Apam S.p.A. detiene il 54,98% del capitale sociale di Apam Esercizio S.p.A.; quindi, il consolidamento dei dati contabili delle due società ha registrato nel triennio 2018/2020 un valore della produzione annuo medio consolidato di Euro 28.883.556,00.

Esito della ricognizione: mantenimento della partecipazione detenuta in Apam S.p.A.

## **2. GAL Terre del Po s.c.a.r.l.**

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 15/09/2016 il Comune di Dosolo ha approvato l'adesione alla società consortile GAL Terre del Po, quale società senza fini di lucro, costituita con lo scopo di gestire i fondi europei del Piano di Sviluppo Locale e, quindi, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, e ss.mm.ii.

Il Comune di Dosolo detiene una partecipazione diretta, non di controllo, nella società dello 0,7042%.

Con la finalità di meglio conseguire l'oggetto sociale, la Società in via sussidiaria e in connessione con l'oggetto principale può: promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti locali, imprenditorialità privata e soggetti operanti nel terzo settore; favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale dell'area di tutto il Po, aggregando comuni della provincia di Cremona e di Mantova, interessando la vasta area dell'Oglio Po e dell'Oltrepò, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo dovrà contribuire a rendere quest'area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali, con particolare attenzione verso i giovani; promuovere l'innovazione e la competitività del sistema produttivo e dei sistemi alimentari locali di qualità con criteri di sostenibilità sociale e ambientale; animare e promuovere lo sviluppo rurale anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita; valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, in particolare i prodotti biologici e biodinamici, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione al fine di promuovere presso i consumatori i prodotti del Territorio; effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico, ambientale e sociale; realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico; promuovere iniziative di "marketing", pubblicità, informazione, comunicazione, banche dati, impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari; svolgere attività di ricerca e supportare la progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna; promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione, in particolare per persone in condizione di disagio, ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale, attraverso percorsi di innovazione sociale per orientare nuovi modelli di produzione e consumo etico sostenibili; gestire iniziative nel settore del turismo e del turismo rurale, dello sviluppo delle attività

produttive (agricolo/forestali, agroindustriali, piccole e medie imprese, agriturismo, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente; realizzare iniziative rivolte a promuovere soluzioni anche innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili solare e fotovoltaico senza consumo di suolo, energie prodotte non con cibo ma con residui agricoli, cascami, letame, liquami; attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio; promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte; promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua, ivi compresa la navigazione fluviale; produrre riviste, periodici, cd, dvd, ed attività di comunicazione di qualsiasi natura anche tramite qualsiasi tecnologia digitale, atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio, i suoi prodotti ed ogni attività ad esso connessa.

Le predette attività sono ritenute necessarie per il perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente.

La società ha un numero di amministratori superiore al numero di dipendenti, ma gli amministratori non percepiscono alcun compenso. Il fatturato della società non supera il milione di euro nel triennio 2018/2020. Tuttavia risulta possibile mantenere la partecipazione in quanto l'art. 26, comma 6-bis, del TUSP, stabilisce che le disposizioni dell'articolo 20 del TUSP medesimo non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, del TUSP, tra le quali rientra Gal Terre del Po s.c.a.r.l.

Esito della ricognizione: mantenimento della partecipazione detenuta in GAL Terre del Po s.c.a.r.l.

### **3. S.I.E.M. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A.**

Il Comune di Dosolo detiene nella società una partecipazione diretta, non di controllo, dello 0,8495%.

L'attività svolta dalla società è la gestione post-operativa di tre discariche ubicate nel territorio della provincia di Mantova per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati. La gestione c.d. post-operativa di questi siti è imposta dalla normativa vigente in materia ambientale, e costituisce parte del ciclo integrato dei rifiuti.

Tra le funzioni fondamentali dei Comuni rientra l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonché la riscossione dei relativi tributi. In tale ambito è ricompresa l'attività svolta da Siem S.p.A.

Pertanto Siem S.p.a. svolge un servizio di interesse generale, nonché un servizio necessario per il perseguimento delle finalità dell'Ente.

Il fatturato della società non supera il milione di euro nel triennio 2018/2020. Il mantenimento della partecipazione si giustifica a fronte del

fatto che la società svolge un'attività imposta dalla normativa vigente in materia ambientale.

Esito della ricognizione: mantenimento della partecipazione detenuta in S.I.E.M. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A.

#### **4. Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. in liquidazione - GISI S.p.A. in liquidazione (dal 08/04/2021).**

Il Comune di Dosolo detiene nella società una partecipazione diretta, non di controllo, del 12,475%.

Gisi S.p.A. svolgeva l'attività di gestione delle reti fognarie, raccolta, trattamento e fornitura di acqua.

Dal 1° gennaio 2015 l'AATO di Mantova ha individuato Tea Acque S.r.l., ora Aqa S.r.l., quale gestore del servizio idrico integrato. Gisi S.p.A. era quindi rimasta, di fatto, unicamente una società patrimoniale.

Nei precedenti piani di revisione straordinaria ed ordinaria delle partecipazioni detenute era stata indicata la liquidazione della società Gisi S.p.a. quale misura di razionalizzazione della partecipazione detenuta.

In data 27 febbraio 2021 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Gisi S.p.A. ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, e nominato n. 2 liquidatori.

Dal 08/04/2021 la società si trova in stato di liquidazione volontaria.

In data 19/10/2021 l'Assemblea dei Soci ha preso atto dell'andamento della liquidazione della società, come riferito dai liquidatori.

I liquidatori hanno illustrato la gestione operativa della liquidazione, evidenziando che la loro funzione consiste nel compiere tutti gli atti utili a conservare il valore ed il patrimonio dell'impresa, convertendo il patrimonio stesso in denaro per il pagamento dei creditori e per l'eventuale riparto del residuo tra i soci.

In particolare, i liquidatori hanno elencato i crediti incassati ed i crediti ancora da incassare, evidenziando come non sia possibile stimare la data certa di chiusura della liquidazione a causa di posizioni creditizie contestate. L'Assemblea ha approvato la distribuzione di acconti sul risultato finale di liquidazione, sulla base di quanto disposto dall'art. 2491, comma 2, del codice civile, il quale recita testualmente: "I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie".

L'acconto versato al Comune di Dosolo ammonta ad Euro 311.875,00

L'Amministrazione Comunale proseguirà il monitoraggio della procedura di liquidazione di Gisi S.p.A.

Esito della ricognizione: scioglimento di Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. in liquidazione - GISI S.p.A. in liquidazione, una volta terminata la procedura di liquidazione.

## **5. Territorio Energia Ambiente S.p.A. Mantova - TEA S.p.A.**

Il Comune di Dosolo detiene nella società una partecipazione diretta, non di controllo, dello 0,0021%.

La società svolge l'attività di gestione dei servizi ambientali, energetici, idrici e cimiteriali direttamente o attraverso le società controllate.

Tea S.p.A. e le società del gruppo di cui la stessa è capogruppo gestiscono servizi di interesse generale, quali appunto servizi ambientali, energetici, idrici e cimiteriali.

Nel gruppo Tea S.p.A. rientra Tea Acque S.r.l. (ora Aqa S.r.l.), che l'AATO di Mantova ha individuato quale gestore unico del servizio idrico a partire dal 1° gennaio 2015.

Tutte le condizioni per il mantenimento della partecipazione, previste dall'art. 20 del TUSP risultano rispettate.

Esito della ricognizione: mantenimento della partecipazione detenuta in Territorio Energia Ambiente S.p.A. Mantova - TEA S.p.A.

Dosolo, lì 10/12/2021.



La Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Roberta Furattini  
(documento sottoscritto digitalmente)



**COMUNE DI DOSOLO**  
(Provincia di Mantova)

**RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL  
COMUNE DI DOSOLO AL 31/12/2020 E RELATIVO PIANO  
DI RAZIONALIZZAZIONE  
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

## **INDICE**

- 01.           SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02.           RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
  - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
  - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
  - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03.           REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
  - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
  - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04.           MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05.           AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
  - 05.01. Liquidazione
  - 05.02. Riepilogo

**RICOGNIZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAL COMUNE DI DOSOLO AL 31/12/2020 E RELATIVO  
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE  
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

**01. SCHEDA ANAGRAFICA**

**Tipologia Ente:** Comune

**Denominazione Ente:** COMUNE DI DOSOLO

**Codice fiscale dell'Ente:** 83000130209

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016  SI

**Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano**

RESPONSABILE SERVIZIO  
FINANZIARIO

**Nome:**

ROBERTA

**Cognome:**

FURATTINI

**Recapiti:**

**Indirizzo:**

PIAZZA GARIBALDI, 3

**Telefono:**

037589573

**Fax:**

0375899027

**Posta elettronica:**

[segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it](mailto:segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it)

## 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

### 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Anno di inizio della procedura	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
Dir_1	00402940209	Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.a. - APAM S.p.A.	1996	Attiva		0,4563	Gestione dei servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto pubblico locale anche mediante concessione in uso e/o locazione	NO	NO	NO	NO
Dir_2	02505240206	GAL Terre del Po s.c.a.r.l.	2016	Attiva		0,7042	Promozione nuove iniziative e valorizzazione del territorio nel campo della tutela e del miglioramento ambientale, dell'agricoltura e del territorio attraverso la gestione del P.S.L. approvato da Regione Lombardia per il periodo 2014-2020	NO	NO	NO	NO
Dir_3	80018460206	S.i.e.m. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A.	1995	Attiva		0,8495	Gestione discariche RSU post operative	NO	NO	NO	NO
Dir_4	92001020202	Società per la gestione integrata del servizio idrico Oglio-Po S.p.A. in liquidazione - GISI S.p.A. in liquidazione	1998	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento	2021	12,475	Gestione delle reti fognarie, raccolta, trattamento e fornitura di acqua	NO	NO	NO	NO
Dir_5	01838280202	Territorio Energia Ambiente S.p.A. Mantova - TEA S.p.A.	1996	Attiva		0,0021	Gestione dei servizi ambientali, energetici, idrici e cimiteriali direttamente o attraverso le società controllate	NO	NO	SI	NO

Nota: Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

## **02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

<b>Progressivo</b>	<b>Codice fiscale società</b>	<b>Denominazione società</b>	<b>Anno di costituzione</b>	<b>Stato</b>	<b>Anno di inizio della procedura</b>	<b>Denominazione società/organismo tramite</b>	<b>% Quota di partecipazione società/organismo tramite</b>	<b>% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>Partecipazione di controllo</b>	<b>Società in house</b>	<b>Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)</b>
<b>Il Comune di Dosolo non detiene partecipazione indirette in società (quotate e non quotata) per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte del Comune stesso.</b>												

Nota: Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotata) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

## **02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

### 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir\_1

Denominazione società partecipata: Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. - APAM S.p.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: Gestione dei servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto pubblico locale anche mediante concessione in uso e/o locazione

#### La società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si premette che i servizi di interesse generale sono servizi che le autorità pubbliche degli Stati membri dell'UE classificano come di interesse generale e, pertanto, sono soggetti a obblighi specifici di pubblico servizio. Essi possono essere forniti da enti pubblici o dal settore privato. Esempi di servizi di interesse generale sono: i trasporti pubblici, i servizi postali e l'assistenza sanitaria. Con riguardo alla partecipazione detenuta dal Comune di Dosolo in Apam S.p.A., al fine di motivare l'interesse generale dell'attività svolta dalla partecipata e la necessità di tale attività per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, si precisa quanto segue. In ottemperanza al disposto di cui all'art. 35, comma 9, della legge n. 448/2001, il quale aveva imposto la separazione della gestione degli impianti e delle reti da quella concernente il trasporto pubblico locale in senso stretto, nell'anno 2002 i soci di APAM S.p.A., proprietaria di impianti e immobili, decidevano di mantenere attiva la stessa e di costituire la partecipata Apam Esercizio s.r.l. (ora S.p.A.), mediante il conferimento dell'attività gestionale - operativa e del personale dipendente aziendale. I rapporti tra Apam S.p.A. ed Apam Esercizio S.p.A. sono regolati da apposito contratto di locazione degli immobili di Via dei Toscani, n. 3/C, a Mantova, i quali sono utilizzati da Apam Esercizio S.p.A. per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano, di area urbana ed interurbano. Apam S.p.A. risulta pertanto essere strumentale ad Apam Esercizio S.p.A. per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale, servizio di interesse generale, svolto principalmente nel territorio del Comune e della Provincia di Mantova, in esecuzione di contratti di servizio sottoscritti con i suddetti Enti, a seguito di procedure di gara pubbliche. La titolarità di tali contratti è stata trasferita dall'anno 2016 all'Agenzia per il trasporto pubblico locale del Bacino di Cremona e Mantova, con successive proroghe degli stessi contratti fino al 2024.

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir\_2

Denominazione società partecipata: GAL Terre del Po s.c.a.r.l.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: Promozione nuove iniziative e valorizzazione del territorio nel campo della tutela e del miglioramento ambientale, dell'agricoltura e del territorio attraverso la gestione del P.S.L. approvato dalla Regione Lombardia per il periodo 2014-2020

#### La società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Con riguardo alla partecipazione detenuta dal Comune di Dosolo in GAL Terre del Po s.c.a.r.l., al fine di motivare la necessità dell'attività svolta dalla partecipata per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, si precisa quanto segue. La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire il PSL - piano di Sviluppo locale approvato da Regione Lombardia per il periodo 2014-2020. Con la finalità di meglio conseguire l'oggetto sociale, la Società in via sussidiaria e in connessione con l'oggetto principale può: promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti locali, imprenditorialità privata e soggetti operanti nel terzo settore; favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale dell'area di tutto il Po, aggregando comuni della provincia di Cremona e di Mantova, interessando la vasta area dell'Oglio Po e dell'Oltrepò, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo dovrà contribuire a rendere quest'area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali, con particolare attenzione verso i giovani; promuovere l'innovazione e la competitività del sistema produttivo e dei sistemi alimentari locali di qualità con criteri di sostenibilità sociale e ambientale; animare e promuovere lo sviluppo rurale anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita; valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, in particolare i prodotti biologici e biodinamici, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione al fine di promuovere presso i consumatori i prodotti del Territorio; effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico, ambientale e sociale; realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico; promuovere iniziative di "marketing", pubblicità, informazione, comunicazione, banche dati, impatto ambientale, l'appuntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari; svolgere attività di ricerca e supportare la progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna; promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione, in particolare per persone in condizione di disagio, ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale, attraverso percorsi di innovazione sociale per orientare nuovi modelli di produzione e consumo etico sostenibili; gestire iniziative nel settore del turismo e del turismo rurale, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, agroindustriali, piccole e medie imprese, agriturismo, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente; realizzare iniziative rivolte a promuovere soluzioni anche innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili solare e fotovoltaico senza consumo di suolo, energie prodotte non con cibo ma con residui agricoli, casami, letame, liquami; attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio; promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte; promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione eco-compatibile della risorsa acqua, ivi compresa la navigazione fluviale; produrre riviste, periodici, cd, dvd, ed attività di comunicazione di qualsiasi natura anche tramite qualsiasi tecnologia digitale, atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio, i suoi prodotti ed ogni attività ad esso connessa.

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir\_3

Denominazione società partecipata: S.i.e.m. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: Gestione discariche RSU post operative

#### La società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26. co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4. co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4. co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2. lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4. co. 2. lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2. lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Con riguardo alla partecipazione detenuta dal Comune di Dosolo in Siem S.p.A., al fine di motivare l'interesse generale dell'attività svolta dalla partecipata e la necessità di tale attività per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, si precisa quanto segue. Tra le funzioni fondamentali dei Comuni rientra l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonché la riscossione dei relativi tributi. In tale ambito rientra l'attività svolta da Siem S.p.A., che consiste nella gestione post operativa di discariche ubicate nel territorio della Provincia di Mantova, attività imposta dalla normativa vigente in materia ambientale.

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir\_4

Denominazione società partecipata: Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. in liquidazione - GISI S.p.A. in liquidazione

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: Gestione delle reti fognarie, raccolta, trattamento e fornitura di acqua

#### La società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26. co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4. co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4. co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4. co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4. co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Nei precedenti piani di revisione straordinaria ed ordinaria delle partecipazioni detenute era stata indicata la liquidazione della società Gisi S.p.a., quale misura di razionalizzazione della partecipazione detenuta. Ciò in quanto l'AATO di Mantova ha individuato Tea Acque S.r.l., ora Aqa S.r.l., quale gestore del servizio idrico integrato a partire dal 1° gennaio 2015. Gisi S.p.A. era quindi rimasta, di fatto, unicamente una società patrimoniale.  
In data 27 febbraio 2021 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Gisi S.p.A. ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, e nominato n. 2 liquidatori.  
Dal 08/04/2021 la società si trova in stato di liquidazione volontaria.

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir\_5

Denominazione società partecipata: Territorio Energia Ambiente S.p.A. Mantova - TEA S.p.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: Gestione dei servizi ambientali, energetici, idrici e cimiteriali direttamente o attraverso le società controllate

#### La società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di proaetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26. co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4. co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4. co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2. lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4. co. 2. lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4. co. 2. lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Con riguardo alla partecipazione detenuta dal Comune di Dosolo in Tea S.p.A., al fine di motivare l'interesse generale dell'attività svolta dalla partecipata e la necessità di tale attività per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, si precisa quanto segue. Tea S.p.A. e le società del gruppo di cui la stessa è capogruppo gestiscono servizi di interesse generale, quali servizi ambientali, energetici, idrici e cimiteriali. Nel gruppo Tea S.p.A. rientra Tea Acque S.r.l. (ora Aqa S.r.l.), che l'AATO di Mantova ha individuato quale gestore unico del servizio idrico a partire dal 1° gennaio 2015.

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir\_1

Denominazione società partecipata: Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. - APAM S.p.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: Gestione dei servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto pubblico locale anche mediante concessione in uso e/o locazione

Dati con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2020	-174.836,00
2019	197.811,00
2018	316.470,00
2017	633.632,00
2016	566.345,00

Importi in euro

Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	5.000,00
Compensi componenti organo di controllo	17.445,00

Importi in euro

FATTURATO	
2020	484.201,00
2019	487.281,00
2018	502.774,00
FATTURATO MEDIO	491.418,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

In data 26.06.2017 l'Assemblea straordinaria dei soci di Apam S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, con giusta delibera, ha apportato delle modifiche allo statuto societario, ed a seguito di tale adeguamento l'Assemblea ordinaria ha deciso di nominare, quale organo amministrativo, un amministratore unico, il quale ha sostituito il consiglio di amministrazione, precedentemente in carica, composto da tre componenti. Il personale di Apam S.p.A. è stato trasferito alla società operativa Apam Esercizio S.p.A.; Apam S.p.A. ha sottoscritto un contratto di servizio con Apam Esercizio S.p.A. per potersi avvalere del personale di quest'ultima per lo svolgimento delle proprie attività amministrative, direzionali e di staff. Finalità delle suddette operazioni è il contenimento dei costi.

Il fatturato medio del triennio 2018-2020 è pari ad €uro 491.418,67 e, quindi, inferiore al milione di euro. Ma Apam S.p.A. detiene il 54,98% del capitale sociale di Apam Esercizio S.p.A.; quindi, il consolidamento dei dati contabili delle due società ha registrato nel triennio 2018/2020 un valore della produzione annuo medio consolidato di €uro 28.883.556,00.

Azioni da intraprendere:

nessuna

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**  
03.02. Condizioni art. 20, co. 2

**Progressivo società partecipata:**

**Denominazione società partecipata:**

**Tipo partecipazione:**

**Attività svolta:**

Dati con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti (e)	2,00
Numero amministratori	11
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	52.907,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	5.710,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
Importi in euro	
2020	8.218,00
2019	7.038,00
2018	5.583,00
2017	13.472,00
2016	-3.624,00

FATTURATO	
Importi in euro	
2020	186.726,00
2019	188.581,00
2018	143.550,00
FATTURATO MEDIO	172.952,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società ha un numero di amministratori superiore al numero di dipendenti, ma gli amministratori non percepiscono alcun compenso. Il fatturato della società non supera il milione di euro nel triennio 2018/2020. Tuttavia risulta possibile mantenere la partecipazione in quanto l'art. 26, comma 6-bis, del TUSP, stabilisce che le disposizioni dell'articolo 20 del TUSP medesimo non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, del TUSP, tra le quali rientra Gal Terre del Po s.c.a.r.l.

Azioni da intraprendere:

nessuna

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir\_3

Denominazione società partecipata: S.i.e.m. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: Gestione discariche RSU post operative

Dati con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti (e)	1,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

*Importi in euro*

Costo del personale (f)	19.403,00
Compensi amministratori	32.184,00
Compensi componenti organo di controllo	12.900,00

*Importi in euro*

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2020	41.047,00
2019	60.770,00
2018	-1.839.634,00
2017	43.195,00
2016	40.714,00

*Importi in euro*

FATTURATO	
2020	1.068.011,00
2019	652.833,00
2018	732.111,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>817.651,67</b>

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Il fatturato della società non supera il milione di euro nel triennio 2018/2020. Si conferma, comunque, il mantenimento della partecipazione a fronte del fatto che la società svolge un'attività imposta dalla normativa vigente in materia ambientale.

Azioni da intraprendere:

nessuna

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

**Progressivo società partecipata:** Dir\_4**Denominazione società partecipata:** Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. in liquidazione - GISI S.p.A. in liquidazione**Tipo partecipazione:** Diretta**Attività svolta:** Gestione delle reti fognarie, raccolta, trattamento e fornitura di acqua*Dati con riferimento all'esercizio 2020:*

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

*Importi in euro*

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2020	7.433,00
2019	-58.715,00
2018	-207.891,00
2017	6.891,00
2016	7.055,00

*Importi in euro*

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	17.352,92
Compensi componenti organo di controllo	16.646,44

*Importi in euro*

FATTURATO	
2020	170.911,00
2019	96.194,00
2018	129.343,00
FATTURATO MEDIO	132.149,33

*Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:*

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

*Società/enti strumentali:*

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

*Motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:*

Le condizioni previste dall'art. 20 del TUSP per il mantenimento della partecipazione non sono rispettate.

*Azioni da intraprendere:*

Attualmente Gisi S.p.A. si trova in stato di liquidazione volontaria, alla quale seguirà lo scioglimento della società.

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

**Progressivo società partecipata:**

**Denominazione società partecipata:**

**Tipo partecipazione:**

**Attività svolta:**

*Dati con riferimento all'esercizio 2020:*

<b>Numero medio dipendenti (e)</b>	176,00
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

*Importi in euro*

<b>Costo del personale (f)</b>	9.158.000,00
<b>Compensi amministratori</b>	264.585,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	58.576,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO (g)</b>	
<b>2020</b>	18.745.000,00
<b>2019</b>	19.616.000,00
<b>2018</b>	17.476.000,00
<b>2017</b>	15.992.102,00
<b>2016</b>	12.677.425,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>	
<b>2020</b>	47.510.000,00
<b>2019</b>	42.482.000,00
<b>2018</b>	42.611.000,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>44.201.000,00</b>

*Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:*

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

*Società/enti strumentali:*

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

*Motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:*

Condizioni rispettate, in quanto la società svolge un servizio di interesse generale e rispetto alla stessa sussistono tutte le condizioni previste dall'art. 20 del TUSP.

*Azioni da intraprendere:*

nessuna

**04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

<b>Progressivo</b>	<b>Denominazione società</b>	<b>Tipo di partecipazione</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>% Quota di partecipazione</b>	<b>Motivazioni della scelta</b>
Dir_1	Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. - APAM S.p.A.	Diretta	Gestione dei servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto pubblico locale anche mediante concessione in uso e/o locazione	0,4563	L'attività di Apam S.p.A. è strumentale all'attività di Apam Esercizio S.p.A. per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, servizio di interesse generale e necessario per il perseguimento delle finalità dell'Ente.
Dir_2	GAL Terre del Po S.C.R.L.	Diretta	Promozione nuove iniziative e valorizzazione del territorio nel campo della tutela e del miglioramento ambientale, dell'agricoltura e del territorio attraverso la gestione del P.S.L. approvato dalla Regione Lombardia per il periodo 2014-2020	0,7042	La società è senza fini di lucro ed ha lo scopo di gestire il PSL - Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia per il periodo 2014-2020. Inoltre, risulta possibile mantenere la partecipazione in quanto l'art. 26, comma 6-bis, del TUSP, stabilisce che le disposizioni dell'articolo 20 del TUSP medesimo non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, del TUSP, tra le quali rientra Gal Terre del Po s.c.a.r.l.
Dir_3	S.i.e.m. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A.	Diretta	Gestione discariche RSU post operative	0,8495	Tra le funzioni fondamentali dei Comuni rientra l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonché la riscossione dei relativi tributi. In tale ambito si inserisce l'attività svolta da Siem s.p.a., che consiste nella gestione post operativa di discariche ubicate nel territorio della Provincia di Mantova, attività imposta dalla normativa vigente in materia ambientale.
Dir_5	Territorio Energia Ambiente S.p.A. - TEA S.p.A.	Diretta	Gestione dei servizi ambientali, energetici, idrici e cimiteriali direttamente o attraverso le società controllate	0,0021	Nel gruppo Tea s.p.a. rientra Tea Acque S.r.l., ora Aqa S.r.l., che l'AATO di Mantova ha individuato quale gestore unico del servizio idrico a partire dal 1° gennaio 2015. Tea s.p.a. e le società del gruppo gestiscono servizi di interesse generale, quali servizi ambientali, energetici, idrici e cimiteriali.

## **05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

05.01. Liquidazione

**Progressivo società partecipata:** Dir\_4

**Quota di partecipazione detenuta:** 12,475

**Denominazione società partecipata:** Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. - GISI S.p.A.

**Tipo partecipazione:** Diretta

**Attività svolta:** Gestione delle reti fognarie, raccolta, trattamento e fornitura di acqua

### *Motivazioni della scelta:*

Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente

### *Modalità di attuazione della liquidazione:*

In data 27 febbraio 2021 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Gisi S.p.A. ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, e nominato n. 2 liquidatori.

Dal 08/04/2021 la società si trova in stato di liquidazione volontaria.

L'Assemblea ha approvato la distribuzione di acconti sul risultato finale di liquidazione, sulla base di quanto disposto dall'art. 2491, comma 2, del codice civile, il quale recita testualmente: "I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie".

L'acconto versato al Comune di Dosolo ammonta ad €uro 311.875,00

L'Amministrazione Comunale proseguirà il monitoraggio della procedura di liquidazione di Gisi S.p.A.

### *Tempi stimati per la conclusione della procedura:*

In data 19/10/2021 l'Assemblea dei Soci ha preso atto dell'andamento della liquidazione della società, come riferito dai liquidatori.

I liquidatori hanno illustrato la gestione operativa della liquidazione, evidenziando che la loro funzione consiste nel compiere tutti gli atti utili a conservare il valore ed il patrimonio dell'impresa, convertendo il patrimonio stesso in denaro per il pagamento dei creditori e per l'eventuale riparto del residuo tra i soci.

In particolare, i liquidatori hanno elencato i crediti incassati ed i crediti ancora da incassare, evidenziando come non sia possibile stimare la data certa di chiusura della liquidazione a causa di posizioni creditizie contestate.

### *Stima dei risparmi attesi:*

Non vi sono oneri diretti a carico del Comune di Dosolo per il funzionamento della società.

## **05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

05.02. Riepilogo

<b>Azione di razionalizzazione</b>	<b>Progressivo</b>	<b>Denominazione società</b>	<b>% Quota di partecipazione</b>	<b>Tempi di realizzazione degli interventi</b>	<b>Risparmi attesi (importo)</b>
Liquidazione	Dir_4	Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. - GISI S.p.A.	12,475	Liquidazione volontaria in corso. Tempi di conclusione attualmente non definibili.	Non vi sono oneri diretti a carico del Comune di Dosolo per il funzionamento della società

**COMUNE DI DOSOLO**  
(Provincia di Mantova)

**Verbale n. 11 del 16 dicembre 2021**

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 638 DEL 10/12/2021 AVENTE PER OGGETTO "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016".

PREMESSO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26/09/2017 l'Ente ha approvato il piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;
- che la suddetta delibera con il relativo piano è stata trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti - Lombardia ed al Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO

Il D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), e ss.mm.ii.; in particolare l'art. 20, che prevede che le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;

RILEVATO

- che alla data del 31/12/2020 il Comune di Dosolo partecipava, e attualmente partecipa direttamente al capitale sociale delle seguenti società:

N. D'ORDINE	DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1	Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. - APAM S.p.A.	00402940209	0,4563%
2	GAL Terre del Po s.c.a.r.l.	02505240206	0,7042%
3	S.i.e.m. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A.	80018460206	0,8495%
4	Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. - GISI S.p.A.	92001020202	12,475%
5	Territorio Energia Ambiente S.p.A. Mantova - TEA S.p.A.	01838280202	0,0021%

- che non sono oggetto della presente ricognizione le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate), in quanto il Comune di Dosolo non detiene per il tramite di una società partecipata il controllo delle stesse, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 175/2016;



## CONSIDERATO

che il Comune è tenuto a verificare, per ogni partecipazione posseduta, la detenzione delle partecipazioni in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del TUSP, oltre che le partecipazioni non ricadano nelle ipotesi di cui all'art. 20 del TUSP;

## VISTI

La Relazione Tecnica ed il Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Dosolo alla data del 31/12/2020, redatto ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico dei Conti prende atto della compilazione del Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate ed

## ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare n. 638 del 10/12/2021, avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016".

Lì 16/12/2021.

Il Revisore Unico dei Conti  
(dott. Paolo Ferrarini)





**COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

Proposta n. 2021 / 638

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE  
AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 14/12/2021

IL RESPONSABILE  
FURATTINI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



## COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

Proposta n. 2021 / 638

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE  
AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lì, 14/12/2021

IL RESPONSABILE  
FURATTINI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

**Certificato di esecutività**

**Deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 20/12/2021**

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DETENUTE AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 10/01/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
BORGHI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI DOSOLO**  
Provincia di Mantova  
\*\*\*\*\*

**Certificato di avvenuta pubblicazione**

**Deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 20/12/2021**

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DETENUTE AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 30/12/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 15/01/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
BORGHI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)